

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 385 DEL 14.05.2018

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO, APPROVAZIONE ED ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO".

PUBBLICAZIONE		ESECUTIVITA'	
AFFISSIONE ALBO	RELATA	ORDINARIA	IMMEDIATA
<p>La presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda dal <b>16.05.2018</b> e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>L'incaricato f.to sig.ra Maria Vallone</p>	<p>La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione</p> <p>L'incaricato</p>	<p>La presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal</p> <hr/> <p>Il Dirigente</p> <hr/>	<p>La presente deliberazione per l'urgenza, è resa immediatamente esecutiva.</p> <p><b>14.05.2018</b></p> <p>Il Direttore Generale f.to dott.ssa Antonietta Costantini</p>

Nell'anno, giorno e mese sopra specificati,

## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Antonietta Costantini, nominata con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 375 del 13 luglio 2016 e del D.P.G.R.C. n. 165 del 19 luglio 2016, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, previa acquisizione dei pareri del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo Aziendale, ha adottato la deliberazione in oggetto di cui al testo che segue:

Direttore Sanitario n. 011

Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud

Via Marconi, 66

80059 Torre del Greco

**OGGETTO: Presa d'atto, approvazione ed adozione del “Regolamento per il funzionamento della Commissione Rischio Radiologico”.**

**Il Direttore Sanitario Aziendale**

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Direttore Sanitario Aziendale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dallo stesso Direttore Sanitario proponente a mezzo di sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

**Visti:**

- Il Decreto del Commissario ad acta della Regione Campania n.7 del 11/02/2016 ad oggetto: “*Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dell’anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l’istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti*”;
- La legge 28 marzo 1968, n. 426 “*Indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica*”;
- La legge 27 ottobre 1988, n. 460 “*Modifiche ed integrazioni alla legge 28.03.68, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica*”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 “*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 06/04/90 concernente personale del comparto del servizio Sanitario Nazionale, di cui all’art. 6 del Decreto del Presidente della repubblica n. 68 del 05/03/86*”;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 20/07/92;
- La Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;
- Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, “*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*”;
- Il Decreto legislativo 17 marzo 2001, n. 257 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti*”;

- Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*”;
- D.P.R. 20 Maggio 1987, n. 270 “*Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale*”, art. 58 Indennità di rischio da radiazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 “*Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 6, DPR 5 marzo 1986, n. 68*”, art. 120 “Indennità di rischio da radiazioni”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 641 del 08.09.2013 ad oggetto: “Applicazione Decreto Legislativo 230/95 Euratom 89/618, 90/641, 92/3, 95/29, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche–approvazione del regolamento di radioprotezione”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 14.05.2017 ad oggetto: “Applicazione Decreto Legislativo 230/95 Euratom 89/618, 90/641, 92/3, 96/29, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche – Presa d’atto ed approvazione del Regolamento in materia di Radioprotezione”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 29.06.2017 ad oggetto: Modifica Deliberazione n. 190 del 3 aprile 2012. Sostituzione Componenti Commissione Rischio Radiologico.

**Considerato che:**

- la vigente normativa contrattuale ha previsto l’istituto di una indennità monetaria e feriale per i lavoratori addetti ad attività che comportino l’esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti (indennità di rischio radiologico);
- le indennità di rischio radiologico debbano essere attribuite in presenza di requisiti specifici;
- il C.C.N.L. della Dirigenza e del Comparto sanità prevede l’indennità professionale per i medici specialisti in radiologia e Tecnico Sanitario Radiologia Medica, mantenendo invece per le altre figure professionali il regime probatorio e di accertamento operato da un’apposita Commissione aziendale (costituita ai sensi del DPR 284/90).

**Tenuto conto che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 3 aprile 2012, l’A.S.L. Napoli 3 sud, prendendo atto di quanto previsto dalla L.R. 16/2008 costituiva una Commissione, di specifica competenza, preposta all’accertamento e alla classificazione del personale, operante su tutto il territorio dell’ASL Napoli 3 sud, esposto a radiazioni ionizzanti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 230/95 (Attuazione delle Direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti);
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 473 del 29.06.2017 è stata modificata la Delibera n. 190 del 3 aprile 2012 e si è proceduto alla costituzione della nuova Commissione Rischio Radiologico dell’ ASL Napoli 3 Sud come di seguito indicato:

- dr. Luigi Caterino – Presidente - Direttore Sanitario Aziendale;
- dr.ssa Edvige Cascone – in sostituzione del Presidente – Responsabile dell’U.O.C. Risk Management;

- ing. Francesco Paolo Di Capua - Esperto Qualificato;
  - dr. Sabato Esposito – Direttore U.O.C. Radiologia OO.RR. Area Nolana - Componente;
  - dr. Roberto Amato – Responsabile U.O.C. Prevenzione e Protezione - Componente;
  - dr. Salvi Domenico – Componente OO.SS. Area Dirigenza Medica - Dirigente Radiologo presso gli OO.RR. Area Nolana – Componente titolare;
  - dr. Sorrentino Biagio - Componente OO.SS. Area Dirigenza Medica - Dirigente Radiologo presso gli OO.RR. Area Nolana – Componente sostituto;
  - sig. Panariello Mario - Componente OOSS Area Comparto – CSP – Tecnico Sanitario di Radiologia – presso gli OO.RR. Area Vesuviana – Componente titolare;
  - sig. Esposito Ignazio - Componente OOSS Area Comparto – CSP – Tecnico Sanitario di Radiologia – presso gli OO.RR. Penisola Sorrentina – Componente sostituto.
- la Commissione al fine di adeguarsi a quanto indicato dalla Regione Campania in relazione ai criteri minimi di verifica delle condizioni di esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti per l'attribuzione delle indennità contrattuali, ha proceduto a redigere sia la specifica procedura di verifica delle condizioni di esposizione al rischio da R.I. per l'assegnazione dell'indennità contrattuale, aggiornata alle indicazioni regionali, sia il Regolamento per il funzionamento della Commissione medesima.

**Ritenuto** opportuno, adottare, in relazione ai nuovi criteri per l'assegnazione dell'indennità di Rischio Radiologico, il modello di scheda per la presentazione delle domande di riconoscimento di Rischio radiologico da parte dei soggetti interessati e trasfuso, come allegato, nel Regolamento per il funzionamento della citata Commissione, elaborato dalla Commissione Rischio Radiologico in data 27/03/2018.

#### **PROPONE AL DIRETTORE GENERALE di**

- prendere atto, approvare ed adottare il “*Regolamento per il funzionamento della Commissione Rischio Radiologico*”, contenente anche la modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico da parte dei soggetti interessati, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- individuare come segretario verbalizzante della Commissione del Rischio Radiologico, la sig.ra Giuseppina Vanacore, Assistente amministrativo, incardinata presso la UOC Gestione Risorse Umane;

- precisare che le attività svolte dalla Commissione del Rischio Radiologico non comportano oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda;
- prendere atto dei nuovi criteri minimi per l’attribuzione dell’indennità di Rischio radiologico alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 7/2016;
- dare mandato ai Direttori Medici di Presidio ed ai Direttori delle UU.OO.CC. coinvolti nelle attività radiologiche di provvedere alla diffusione, implementazione, contestualizzazione del presente Regolamento.

**Il Direttore Sanitario Aziendale**  
f.to dr. Luigi Caterino

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In forza della D.G.R.C. n° 375 del 13/07/2016 e del D.P.G.R.C. n° 165 del 19/07/2016

Preso atto della dichiarazione resa dal Direttore Sanitario proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo

**Il Direttore Amministrativo**  
f.to dr. Domenico Concilio

### **DELIBERA di**

- prendere atto, approvare ed adottare il “*Regolamento per il funzionamento della Commissione Rischio Radiologico*”, contenente anche la modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico da parte dei soggetti interessati, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- individuare come segretario verbalizzante della Commissione del Rischio Radiologico, la sig.ra Giuseppina Vanacore, Assistente amministrativo, incardinata presso la UOC Gestione Risorse Umane;
- precisare che le attività svolte dalla Commissione del Rischio Radiologico non comportano oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda;
- prendere atto dei nuovi criteri minimi per l’attribuzione dell’indennità di Rischio radiologico alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 7/2016;
- dare mandato ai Direttori Medici di Presidio ed ai Direttori delle UU.OO.CC. coinvolti nelle attività radiologiche di provvedere alla diffusione, implementazione, contestualizzazione del presente Regolamento.

**Il Direttore Sanitario ed il Responsabile dell’U.O.C. Prevenzione e Protezione saranno responsabili in via esclusiva, dell’esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l’urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.**

**Il Direttore Generale**  
f.to dott.ssa Antonietta Costantini



**Direttore Generale**  
*Dott.ssa Antonietta Costantini*

**Direttore Sanitario Aziendale**  
*Dott. Luigi Caterino*  
**Commissione Rischio Radiologico**  
*Rev. 0/2018*

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE RISCHIO  
RADIOLOGICO**

1 INTRODUZIONE .....	3
2 SCOPO .....	3
3 CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI .....	3
5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI .....	4
6. MODALITA' OPERATIVE.....	4
6.1 COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA.....	4
6.2 RICHIESTA INDENNITA' DI RISCHIO .....	5
6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE .....	6
6.4 EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ.....	8
7.STRUMENTI DI REGISTRAZIONE .....	9

## 1 INTRODUZIONE

La legislazione vigente, composta da un vasto insieme di norme, le principali delle quali sono riportate nei riferimenti, prevede che ai lavoratori addetti ad attività che comportino l'utilizzo di radiazioni ionizzanti possa essere attribuita una speciale indennità (chiamata indennità di rischio radiologico) secondo criteri prestabiliti. L'indennità di rischio radiologico è stata istituita con L. 416/68, poi successivamente con vari altri interventi normativi ne sono state modificate molte caratteristiche. Uno di questi interventi è quello del CCNL dirigenza (10/2/04) e comparto (20/9/01), che ha reso l'indennità professionale per medici di area radiologica e TSRM, mentre per tutte le altre figure professionali è necessario il regime probatorio (come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2525/08) operato da una apposita Commissione Aziendale (istituita ai sensi del DPR 384/90).

## 2 SCOPO

Il presente documento:

1. Definisce i criteri per l'attribuzione dell'indennità;
2. Stabilisce che tali criteri vengano applicati dalla COMMISSIONE AZIENDALE RISCHIO RADIOLOGICO;
3. Definisce le modalità secondo cui dovrà operare detta Commissione;
4. Definisce le modalità di conservazione e di accesso agli atti della Commissione.

## 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento non tratta gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori per i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono regolati da altre leggi (D.Lgs. 230/95) e da altre procedure aziendali

Il presente regolamento **si applica**:

- Ai lavoratori dipendenti dell'A.S L Napoli 3 Sud

Il presente regolamento **non si applica**:

- Ai seguenti lavoratori, ancorché dipendenti, per i quali l'indennità di rischio radiologico è corrisposta sotto forma di indennità professionale, senza la necessità di accertamenti o valutazioni da parte di alcun organo, direttamente dagli uffici preposti alla gestione del personale:
  - **Medici Specialisti in Radiodiagnostica;**
  - **Medici Specialisti in Medicina Nucleare;**
  - **Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.**

## 4 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Legge n° 416 del 28 marzo 1968, Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica ;

1. Legge n° 460 del 27 ottobre 1988, *Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n° 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica;*
2. Decreto del Presidente della Repubblica n° 384 del 28 novembre 1990, *Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;*
3. Sentenza della Corte Costituzionale n° 343 del 20 luglio 1992;
4. Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., *Attuazione delle direttive 891618/Euratom, 901641/Euratom, 9213/Euratom e 96129/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;*
5. Legge n° 724 del 23 dicembre 1994, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;*
6. CCNL Comparto Sanità, 20 settembre 2001;
7. CCNL Dirigenza medico-veterinaria, 10 febbraio 2004;
8. Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n° 2525 del 27 maggio 2008 Ministero del Interpello del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 6/2010 ;
9. il decreto del Commissario ad acta della REG. Campania n° 7/2016 ad oggetto: Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti;
10. *Proposta metodologica* Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione 3 n° 05155 del 17 ottobre 2014;
11. sentenza Corte Cassazione n. 21018 del 08/10/2007.

## 5 ABBREVIAZIONI

Per agevolare la lettura del presente Regolamento si specificano le abbreviazioni e gli acronimi:

1. **“A.S.L.”** si intende AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 SUD;
2. **“INDENNITÀ”** si intende INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO;
3. **R.S.U.** si intendono le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE .

## 6. MODALITA' OPERATIVE

### 6.1 COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA

Premesso che:

1. In data 29 GIUGNO 2017 CON delibera n° 473 è stata costituita la Commissione Aziendale per la valutazione del “Rischio Radiologico”;

2. E' responsabilità del Presidente indire la riunione della Commissione per procedere all'esame delle richieste pervenute secondo le modalità di seguito descritte;
3. Ad ogni riunione della Commissione è permessa l'assenza di due componenti per la validità delle decisioni prese. In caso di parità di decisione il Presidente ha potere decisionale. Il Presidente deve essere sempre presente alla seduta.

#### **6.1.1 LA COMMISSIONE È COMPOSTA DA:**

- Direttore Sanitario aziendale – Presidente;
- Direttore dell' UOC Risk Management o suo Delegato - sostituto del Presidente;
- Esperto Qualificato - Componente
- Direttore U.O.C. Radiologia di Presidio Ospedaliero - Componente
- Direttore U.O.C. Prevenzione E Protezione o suo Delegato - Componente
- Rappresentante OO.SS. Area Dirigenza Medica - Componente titolare;
- Rappresentante OO.SS. Area Dirigenza Medica - Componente supplente;
- Rappresentante OO.SS. Area Comparto - Componente titolare;
- Rappresentante OO.SS. Area Comparto - Componente supplente.

#### **6.1.2 SEGRETERIA**

I compiti di Segreteria della Commissione sono affidati al personale di comparto incardinato presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Sono compiti della Segreteria:

1. Redigere e conservare i verbali delle sedute della Commissione;
2. Conservare e mantenere aggiornate le schede di nomina dei componenti, segnalando al Direttore generale eventuali adempimenti necessari;
3. Trasmettere le convocazioni delle sedute della Commissione ai componenti e provvedere alla disponibilità della sede;
4. Istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei lavoratori cui spetta l'indennità di rischio radiologico;
5. Provvedere ai rapporti con chiunque richieda informazioni;
6. Ricevere, archiviare e mantenere disponibili le richieste di cui al successivo punto 6.2.1;
7. Reperire dalle Direzioni Sanitarie i dati di cui ai successivi punti 6.3.3 e 6.4.2;
8. Reperire le informazioni aggiuntive per la Commissione di cui al successivo punto 6.3.5.

#### **6.2 RICHIESTA INDENNITÀ DI RISCHIO**

##### **6.2.1 SCHEDA DI RICHIESTA**

La richiesta di attribuzione dell'indennità viene eseguita compilando la scheda "**Richiesta di indennità di rischio radiologico**" (**mod alleg.**). La scheda deve essere compilata per ciascun singolo

lavoratore interessato, e controfirmata in originale dal lavoratore stesso e dal responsabile della UO di appartenenza.

Una volta compilata, la scheda dovrà essere inviata alla Segreteria, che annoterà sulla scheda la data di ricevimento.

### **6.2.2 REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE**

La Segreteria raccoglie le *Richiesta di indennità di rischio radiologico*, compilate e sottoscritte dal lavoratore e firmate dal responsabile della U.O. , e non accetterà, informandone il mittente, le schede incomplete o relative a richiedenti non ricompresi tra i soggetti a cui si applica il Regolamento, meglio specificati all'art. 3.

Per le schede accettate fornisce attestazione al mittente dell'avvenuto ricevimento e provvede poi a reperire i documenti necessari alla Commissione per le sue valutazioni, e non appena la documentazione è completa (comunque non oltre 4 mesi dal ricevimento) sottopone la richiesta alla Commissione nella prima seduta utile.

### **6.2.3 VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, in ciascuna seduta, valuterà le schede decidendo in ogni singolo caso se attribuire o meno l'indennità sulla base dei criteri di valutazione descritti nel punto 6.3.

Se la Commissione ritiene necessario acquisire elementi ulteriori per la valutazione di una singola scheda, la decisione riguardante la stessa può restare sospesa, ma dovrà comunque essere discussa e completata nella seduta successiva. Le decisioni prese dalla Commissione vengono poi gestite con le modalità indicate al punto 6.4.

## **6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **6.3.1 PRINCIPI ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

In ossequio al parere della Sentenza della Corte Costituzionale n° 343/92, che tra l'altro testualmente recita: ..... ha diritto all'indennità di rischio chi, pur non appartenendo al settore radiologico ( Medici Radiologi, Nucleari e TSRM) per i quali l'indennità in argomento è stata trasformata in indennità professionale e come tale sottratta al deliberato della Commissione, ha una accertata esposizione ad un rischio non minore, per **continuità ed intensità**, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia. Tale assunto era in realtà già stato espresso dal DPR 384/90 laddove raccomandava, fra i criteri, la **frequenza della presenza in zona controllata e livello del conseguente rischio**.

Ed in adesione al deliberato di cui al decreto del Commissario ad Acta della REG. Campania n° 7/2016, là dove stabilisce i seguenti criteri minimi congiunti in materia per lavoratore, comunque classificato dall'Esperto Qualificato in categoria "A", ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico e precisamente:

- almeno 40 settimane/anno di presenza documentata del lavoratore in zone controllate;**
- almeno 7 minuti/settimana o 10 minuti/10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv/anno di dose efficace;**

**LAVORATORI CHE GIA' PERCEPISCONO L'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E LAVORATORI GIA' CLASSIFICATI NEL CORSO DELL'ANNO 2017 LA CUI POSIZIONE NON E' STATA ANCORA VALUTATA DALLA COMMISSIONE R.R.**

La Commissione, pertanto procederà ad acquisire i seguenti dati:

1. Numero delle presenze in "Zone Controllate";
2. Numero delle \*prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2017;
3. Tipologia delle apparecchiature radiologiche utilizzate;
4. Distanza dalla fonte radiogena: assistenza diretta (da cm 50 ad 1 m dal fascio rx) o indiretta (oltre 1 m dal fascio rx)
5. Tempi di RX scopia per prestazione\* e numero di scatti di grafia.

\* (ove per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX )

**LAVORATORI CLASSIFICATI ED INSERITI NELLA SPECIFICA ATTIVITA' LAVORATIVA CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE HANNO FORMULATO RICHIESTA DEI BENEFICI CONTRATTUALI**

Le posizioni di tali lavoratori verranno valutate dalla Commissione R.R. a distanza di mesi tre dalla data di classificazione, con l'acquisizione dei seguenti dati ed informazioni:

- 1) **Consuntivo delle \*prestazioni\* effettuate nell'arco di tre mesi e proiezioni delle \*prestazioni che si prevede di effettuare nell'anno;**
  - 2) **Tipologia apparecchiature radiologiche utilizzate;**
  - 3) **Distanza dalla fonte radiogena: assistenza diretta (da cm 50 ad 1 m dal fascio rx) o indiretta oltre 1 m dal fascio rx)**
- 4) Tempi di RX scopia per prestazione e numero scatti di grafia**

\* (ove per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX )

### **6.3.2 INTENSITÀ DELL'ESPOSIZIONE**

Relativamente all'intensità dell'esposizione la Commissione si rifarà ai seguenti ratei di dose di esposizione in aria nelle diverse posizioni di volta in volta occupate dal lavoratore rispetto alla fonte radiogena e precisamente:

#### **RX SCOPIA**

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA PROCEDURA (entro 1 m dal fascio RX) 22 µSv/min

PARTECIPAZIONE INDIRETTA ALLA PROCEDURA (tra 1m e 1,5 m dal fascio RX) 6 µSv/min

## RX GRAFIA

PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA PROCEDURA (entro 1 m dal fascio RX) 1 2  $\mu$ Sv/esposiz

PARTECIPAZIONE INDIRETTA ALLA PROCEDURA (tra 1m e 1,5 m dal fascio RX) 3  $\mu$ Sv/esposiz

### 6.3.3 CONTINUITÀ DELL'ESPOSIZIONE

La continuità dell'esposizione verrà valutata mediante il conteggio del numero di prestazioni comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate dal lavoratore nell'arco di un anno .

Sia le informazioni relative alla **INTENSITA' DELL'ESPOSIZIONE** sia quelle relative alla **CONTINUITA' DELL'ESPOSIZIONE** verranno fornite alla Commissione dal Direttore dell'U.O. cui afferisce il lavoratore interessato.

Il conteggio sarà effettuato secondo criteri il più possibile oggettivi e comunque in maniera tale da garantire la tracciabilità dell'informazione, quindi consultando gli archivi aziendali, comunque controfirmati dal responsabile dell'attività in oggetto, o apposite dichiarazioni dei responsabili.

Alla fine dell'anno solare le singole posizioni andranno verificate a consuntivo sull'attività effettivamente espletata.

## 6.4 EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

### 6.4.1 GESTIONE DELLE DECISIONI PRESE DALLA COMMISSIONE

Per ciascuna scheda valutata:

- Se la Commissione ha sancito l'attribuzione dell'indennità, la Segreteria segnala ai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale il nuovo nominativo del soggetto riconosciuto come avente diritto all'indennità, nonché la data indicata dalla Commissione, a partire dalla quale decorrono i benefici
- Se la Commissione ha sancito la non attribuzione dell'indennità, la Segreteria comunica ai richiedenti (lavoratori) il mancato accoglimento della richiesta. In tal caso la richiesta non verrà più presa in esame, ovvero non è prevista in questi casi la revisione annuale di cui al punto 6.4.2.

Per avere una rivalutazione della propria posizione dovrà essere presentata una nuova richiesta. La nuova richiesta può essere inoltrata a distanza di tempo non inferiore ad un anno dalla precedente, eccetto il caso del cambio di struttura descritto al punto 6.4.4.

### 6.4.2 REVISIONE ANNUALE DELL'INDENNITÀ

Nella prima seduta di ogni anno solare la Commissione ripete la valutazione per tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, godevano del beneficio dell'indennità.

La rivalutazione viene effettuata con gli stessi criteri descritti al punto 6.3 ma su base annuale e non semestrale. Se la rivalutazione porta ad una conferma dell'erogazione dell'indennità non viene data alcuna comunicazione, se invece porta a negare i benefici la comunicazione viene gestita in modo analogo al mancato accoglimento della richiesta (vedi il punto 6.4.1).

La revisione sopra indicata non riguarda il personale per il quale non è stata riconosciuta o è stata revocata l'erogazione dell'indennità. In tali casi, se il lavoratore o il suo responsabile ritengono necessaria una rivalutazione di quella specifica posizione, dovrà essere riproposta la richiesta con le modalità descritte al punto 6.2.1.

#### **6.4.3 MODALITÀ DI EROGAZIONE**

La gestione dei benefici economici e di ferie legati al riconoscimento dell'indennità è gestita dai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale.

Sarà compito della Segreteria della Commissione aggiornare i suddetti uffici sull'argomento (attribuzione benefici, sospensione benefici, ecc.).

#### **6.4.4 TRASFERIMENTI**

La Segreteria concorda con l'Amministrazione del Personale le modalità per ricevere, almeno mensilmente, l'elenco dei lavoratori che si sono trasferiti, cambiando il centro di responsabilità cui afferiscono. Per tali lavoratori l'indennità, se ne godevano, non viene più attribuita, e la Segreteria lo comunica all'interessato con le modalità specificate nel punto 6.4.1. Per avere una rivalutazione nel nuovo centro di responsabilità dovrà essere presentata una nuova richiesta.

### **7.STRUMENTI DI REGISTRAZIONE**

- MODULO "A" RICHIESTA INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO
- VERBALE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
- INDICI DI INTENSITÀ E CONTINUITÀ DI ESPOSIZIONE



**Direttore Generale**  
*Dott.ssa Antonietta Costantini*

**Direttore Sanitario Aziendale**  
*Dott. Luigi Caterino*  
**Commissione Rischio Radiologico**  
*Rev. 0/2018*

#### QUADRO A

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_ o area di attività \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

Con la presente si richiede la valutazione per l'erogazione dell'indennità di rischio radiologico al suindicato soggetto da parte della Commissione R.R. Aziendale.

Motivazioni della richiesta:

---

---

---

Il Lavoratore

Il Responsabile

---

---

---

Scheda pervenuta in data .....

Valutata nella seduta del .....

Attribuzione indennità:  NO  SI a partire dal .....

Data di comunicazione alla UOC Gestione Risorse Umane .....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE SUPPLENTE  
f.to sig.ra Giovanna Raiola

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 15.05.2018:**

x	DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	U.O.C. MATERNO INFANT. DISTRET.	
x	DIRETTORE AMM. AZIENDALE	U.O.C. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	
X	COLLEGIO SINDACALE	U.O.C. PATOLOGIA CLINICA	
	U.O.C. GABINETTO	x U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE	U.O.C. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN	
	U.O.C. AFFARI GENERALI	U.O.C. PSICOL.INTEG.DONNA E BAMB.	DISTRETTO N. 52
	U.O.C. AFFARI LEGALI	U.O.C. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	DISTRETTO N. 53
	U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERV.	U.O.C. RISK MANAGEMENT	DISTRETTO N. 54
	U.O.C. ASSISTENZA DISTRETTUALE	U.O.S. ISPETTIVA AMM.VA	DISTRETTO N. 55
	U.O.C. ASSISTENZA OSPEDALIERA	U.O.S. ISPETTIVA SANITARIA	DISTRETTO N. 56
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	SERV. COORD.TO COMIT.ETICO CAMP. SUD	DISTRETTO N. 57
	U.O.C. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	DISTRETTO N. 58
	U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA	COORD. TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
	U.O.C. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
	U.O.C. FASCE DEBOLI	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
	U.O.C. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
	U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
	U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 34	U.O.S.D. A.L.P.I.
	U.O.C. TECNICO AREA NORD	DISTRETTO N. 48	
	U.O.C. TECNICO AREA SUD	DISTRETTO N. 49	
	U.O.C. GEST.TECN.SISTEMI INFORM.	DISTRETTO N. 50	
	U.O.C. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 51	